

L'esame di professione di specialista nell'accompagnamento di persone in situazione di handicap

Domande frequenti sui criteri di ammissione

1. Che tipo di esperienza professionale viene accettata?

È necessario dimostrare l'esperienza professionale nell'**accompagnamento delle persone in situazione di handicap nel campo sociale**.

La commissione d'esame designa tra i compiti fondamentali nel quadro delle competenze operative descritte nel regolamento d'esame, le seguenti attività:

Attività riconosciute	Attività non riconosciute
Accompagnamento quotidiano presso un ente Incarico in settori di lavoro organizzati a livello istituzionale, ambulatoriali e semi-ambulatoriali Le condizioni quadro garantiscono nella vita quotidiana un'elevata qualità di vita e consentono la partecipazione delle persone con disabilità. Lavoro con una persona di riferimento Attività di accompagnatore/trice socioprofessionale Accompagnamento abitativo	Attività medica Attività assistenziale Attività terapeutica Attività amministrativa Attività nel campo teologico Attività formativa (p.es. formatore professionale, insegnamento, formazione per adulti, assistenza in classe, assistenza classica durante le lezioni)
La descrizione non è esaustiva. La decisione finale spetta sempre alla Commissione d'esame.	

2. Fino a quale periodo si valuta l'esperienza professionale (termine ultimo)?

Come termine ultimo si applica la **data del termine per l'iscrizione**. Ai fini dell'ammissione all'esame non si potrà tener conto dell'esperienza professionale acquisita tra l'iscrizione all'esame e la data d'esame.

3. Quale deve essere la percentuale d'impiego per essere ammessi all'esame professionale?

Per l'ammissione sono necessari almeno 2 anni di esperienza professionale nell'accompagnamento di persone in situazione di handicap (carico di lavoro all'80%) come **operatrice / operatore socioassistenziale** dopo il conseguimento dell'attestato federale di capacità AFC (o titolo riconosciuto equivalente) o 3 anni all'80% come **operatrice sociosanitaria / operatore sociosanitario** (o titolo riconosciuto equivalente).

Carichi di lavoro part-time inferiori devono corrispondere almeno a 24 mesi (per operatrice / operatore socioassistenziale AFC o qualifica riconosciuta equivalente) o a 36 mesi (per operatrice sociosanitaria / operatore sociosanitario AFC o qualifica riconosciuta equivalente) all'80%; in altre parole, per un carico di lavoro inferiore è richiesto un corrispondente prolungamento dell'attività professionale.

Esempio 1: una candidata possiede un AFC come operatrice socioassistenziale o una qualifica riconosciuta equivalente e lavora al 30% nell'accompagnamento di persone in situazione di handicap.

In questo caso sono necessari 2 anni all'80% → 19,2 mesi di esperienza professionale al 100%. Affinché la candidata acquisisca la necessaria esperienza professionale dovrà lavorare 64 mesi al 30% ($64 \text{ mesi} \times 0,3 = 19,2 \text{ mesi}$).

Esempio 2: un candidato possiede un AFC come operatore sociosanitario o una qualifica riconosciuta equivalente. Lavora al 40% nell'accompagnamento di persone in situazione di handicap.

In questo caso sono necessari 3 anni all'80% → 28.8 mesi di esperienza professionale al 100%. Affinché il candidato acquisisca la necessaria esperienza professionale dovrà lavorare 72 mesi al 30% ($72 \text{ mesi} \times 0,4 = 28.8 \text{ mesi}$).

4. Il volontariato può essere considerato come esperienza professionale?

No, il volontariato non può essere considerato come esperienza professionale.

5. Quali enti di formazione offrono corsi di preparazione all'esame professionale?

I corsi di preparazione all'esame professionale sono offerti dai due seguenti enti di formazione:

- Agogis: <https://www.agogis.ch/hohere-berufsbildung/begleitung-von-menschen-mit-beeintraechtigung-bp>
- Academia Euregio: <https://www.academia-euregio.ch/lehrgaenge/spezialist-in-begleitung-spbb.html>

6. Posso dare l'esame professionale immediatamente dopo aver terminato un corso?

Si noti, in generale, che la frequenza di un corso non rappresenta una condizione obbligatoria per la partecipazione all'esame professionale, tuttavia viene raccomandata dalla Commissione d'esame. Per la partecipazione all'esame professionale sono determinanti i criteri di ammissione del regolamento d'esame che dovranno essere soddisfatti al momento dell'iscrizione.

7. Posso svolgere l'esame professionale con un altro attestato federale di capacità (AFC) di operatrice / operatore socioassistenziale e di operatrice sociosanitaria / operatore sociosanitario?

Chi possiede un titolo di formazione non equivalente non può purtroppo essere ammesso all'esame. È un presupposto indispensabile possedere un AFC di operatrice / operatore socioassistenziale o di operatrice sociosanitaria / operatore sociosanitario oppure un titolo equivalente o previgente (vedi punto successivo).

8. Quali sono i diplomi equivalenti a un attestato federale di capacità (AFC) di operatrice / operatore socioassistenziale e di operatrice / operatore sociosanitaria/o?

Le qualifiche equivalenti sono:

<p>Operatrice / Operatore socioassistenziale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • diplomi del vecchio ordinamento giuridico definiti nell'ordinanza di formazione, • i titoli di studio stranieri per i quali il riconoscimento di operatrice / operatore socioassistenziale viene riconosciuto dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI o corrispondenti al livello secondario II di formazione e conseguiti nel settore sociale, • in particolare le seguenti qualifiche di formazione professionale superiore nel settore sociale riconosciute dalla confederazione: Accompagnatrice / Accompagnatore socioprofessionale con attestato professionale federale (APF), Job Coach per l'inserimento lavorativo con APF, Specialista della migrazione con APF, Accompagnatrice / Accompagnatore sociale con APF, Assistente specializzata/o in cure di lungodegenza e assistenza con APF, Assistente specializzata/o in cure psichiatriche e assistenza con APF, Accompagnatrice / Accompagnatore socioprofessionale diplomata/o, Consulente per la prima infanzia con diploma federale, Esperta / Esperto nella riabilitazione di persone ipovedenti e cieche con diploma federale, Educatrice / Educatore sociale dipl. SSS, Educatrice / Educatore dell'infanzia dipl. SSS, Animatrice / Animatore di comunità dipl. SSS, Maestra / Maestro socioprofessionale dipl. SSS. • Altre qualifiche del settore sociale vengono esaminate dalla commissione d'esame su base individuale.
<p>Operatrice sociosanitaria / Operatore sociosanitario</p>	<ul style="list-style-type: none"> • in particolare la seguente qualifica di formazione professionale superiore nel settore sanitaria riconosciute dalla confederazione: Specialista in attivazione dipl. SSS, • diplomi del vecchio ordinamento giuridico in conformità con la definizione di OdASanté (cure infermieristiche pratiche (attestato professionale CRS), assistente infermieristico/a domiciliare AFC) • titoli di studio stranieri per i quali il riconoscimento come Operatrice sociosanitaria / Operatore sociosanitario è stato riconosciuto dalla Croce Rossa Svizzera.

9. Ho una disabilità e vorrei richiedere una compensazione per uno svantaggio. Cosa devo fare?

Nel quadro degli esami della formazione e della formazione continua, le persone disabili hanno diritto a misure che compensino gli svantaggi legati al loro handicap.

Potete trovare i dettagli qui: [Foglio informativo compensazione degli svantaggi legati all'handicap](#)

10. Ho sentito che ci sono contributi federali per i corsi che preparano agli esami federali. Cosa devo fare per ricevere questi contributi?

Gli studenti che completano i corsi di preparazione ad un esame federale ricevono un sostegno finanziario dalla Confederazione (il cosiddetto finanziamento orientato alla persona). È possibile presentare un'apposita domanda alla Confederazione. Ulteriori informazioni sono disponibili qui:

<https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home/formazione/fps/contributi.html>

11. Sono stato ammesso all'esame professionale, ma ora voglio cancellarmi. Come posso procedere e mi verrà restituita la tassa d'esame?

Le cancellazioni devono essere presentate per iscritto alla segreteria d'esame entro il rispettivo termine di cancellazione. Verrà addebitata una tassa di elaborazione di 300 franchi svizzeri. Dopo il termine di ritiro, la tassa d'esame è dovuta per intero. Fanno eccezione a questa regola i ritiri per motivi scusabili ai sensi della clausola 4.22 del Regolamento d'esame. Tuttavia, anche in questo caso è necessario pagare la tassa di elaborazione di 300 franchi svizzeri.

12. Quali corsi di formazione alternativi, ulteriori o complementari esistono nella formazione professionale superiore del settore sociale?

Potete trovare informazioni qui: <https://www.professionisociali.ch/>

13. Sono attualmente disoccupato e ho bisogno dell'estratto specifico per privati per l'iscrizione. Potete richiederlo per me?

La persona interessata all'esame professionale è responsabile della presentazione dei documenti. Purtroppo non possiamo richiedere l'estratto specifico per privati. Per qualsiasi domanda sull'estratto specifico per privati, si prega di contattare l'Ufficio federale di giustizia all'indirizzo strafregister@bj.admin.ch.